

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 873

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VEZZALI, CIMMINO, D'INCECCO, MARCO  
DI MAIO, CARUSO, BINETTI**

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e altre disposizioni concernenti il sistema dell'alta formazione artistica e musicale

*Presentata il 2 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento è da tempo impegnato a dare piena e completa attuazione alla legge n. 508 del 1999, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, a suo tempo approvata con il consenso unanime di tutte le forze politiche. L'inerzia dell'amministrazione nell'emanazione della relativa normativa di esecuzione ha infatti provocato una situazione di stallo non più tollerabile, di cui fanno le spese, da un lato, i docenti, il cui *status* non è stato ancora equiparato a quello dei professori universitari e, dall'altro, gli studenti, che conseguono

titoli non riconosciuti a livello universitario.

Il Parlamento ha tentato in passato di intervenire per rendere finalmente operativa la legge n. 508 del 1999. A tale scopo era rivolto, tra gli altri, il disegno di legge n. 2415 (d'iniziativa dei senatori Sbarbati e altri) presentato nella scorsa legislatura, teso alla valorizzazione dell'alta formazione artistica e musicale. Il testo veniva assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) e, discusso congiuntamente ad altri otto disegni di legge, veniva assorbito in un testo base.

Per tentare di sanare questa situazione di stallo attuativo, l'ultimo importante ma non risolutivo intervento legislativo è quello operato dalla legge n. 228 del 2012,

che, all'articolo 1, commi da 102 a 107, ha inteso dare risposta alle molteplici e legittime istanze degli studenti italiani, trattati in patria quali *paria* rispetto al contesto dei diritti acquisiti dagli studenti europei.

La presente proposta di legge, constatando che i vari problemi in questione sono rimasti di fatto in buona parte irrisolti, riprende e porta avanti l'impegno politico-legislativo avviato nella passata legislatura.

L'articolo 1 istituisce il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), sul modello di quello universitario, considerati l'innalzamento del livello anagrafico e qualitativo degli studi e la necessità di una maggiore presenza degli studenti nel governo delle istituzioni.

L'articolo 2 rivede la composizione dell'attuale Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), per consentire una maggiore rappresentatività dell'organo consultivo fondamentale, al momento non funzionante per scadenza della *prorogatio*, dando particolare spazio agli studenti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale con l'istituzione del CNSAC.

L'articolo 3, in previsione dell'applicazione di procedure di valutazione anche per le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e per i loro professori, istituisce un organo che ha al suo interno specifiche competenze, evitando che la valutazione ricada nell'ambito dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che, per la sua configurazione, non risulta idonea a provvedervi.

L'articolo 4 è finalizzato, nell'interesse degli studenti, a dare stabilità alla docenza in un settore altamente specializzato, che rischierebbe altrimenti la destabilizzazione. La norma, dopo quasi dieci anni di precariato, trasforma le graduatorie nazionali di cui alla legge n. 143 del 2004 in graduatorie utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento anche con contratto a tempo indeterminato. Similmente, dopo l'esaurimento delle graduatorie pre-

viste dalla legge n. 143 del 2004, trasforma le graduatorie d'istituto in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato. Questa disposizione, oltre ad essere un atto di giustizia, rappresenta anche un atto di responsabilità verso le istituzioni. Inoltre, il comma 4 prevede una soluzione all'annoso problema della seconda fascia di docenza delle accademie e dei conservatori. Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per lo Stato.

L'articolo 5, allo stesso fine di migliorare la funzionalità del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, assicura stabilmente la copertura della dotazione organica del personale non docente.

L'articolo 6 dà finalmente corpo all'ipotesi, contenuta esplicitamente nella legge n. 508 del 1999, dell'istituzione di politecnici delle arti, sul modello europeo. Sia nel nostro continente sia in America, infatti, l'idea di costituire un unico contenitore che faccia dialogare le arti tra loro, tanto a livello di docenti quanto soprattutto di studenti, è considerata una soluzione altamente positiva e competitiva, in grado di consentire, per mezzo degli accorpamenti, una proficua razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, purtroppo sempre minori in questo settore. Tale soluzione è in linea con il tentativo di razionalizzazione delle università e in generale della formazione scolastica in Italia.

L'articolo 7 si riferisce alla carriera dei docenti e parte dalla circostanza che la legge di riforma (legge n. 508 del 1999) ha di fatto rivoluzionato l'assetto delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, richiedendo soprattutto a queste ultime un impegno maggiorato sia a livello di orario che di ricerca. Successivamente, la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha completato il processo riformatore, con la previsione del biennio specialistico e dell'equipollenza tra i titoli di primo e secondo livello rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e i titoli universitari, e adeguando i percorsi dell'alta formazione artistica e musicale ai percorsi delle facoltà

universitarie. Pertanto, con questo articolo, onde evitare un'ingiustizia oltre che un'illogicità manifesta, si provvede, al comma 2, a riconoscere ai docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale gli stessi diritti dei loro colleghi universitari. Si ricorda, sul punto, che questi docenti, tra i migliori strumentisti, cantanti e compositori italiani, hanno dovuto in passato optare, per esempio, tra l'incarico in orchestra e la docenza, con il risultato che coloro i quali hanno deciso di dedicare la propria arte all'insegnamento sono oggi penalizzati da retribuzioni che non hanno riscontro in nessun altro paese al mondo. Va da sé che l'attuale congiuntura economica impone che tale adeguamento retributivo — pur essendo, questo, un settore molto concentrato — venga attuato, secondo quanto prevede il comma 2, nell'arco di cinque anni.

Lo stesso comma 2 prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale adeguino le loro strutture e rappresentanze a quelle esistenti nelle università. Il comma 3 individua, invece, uno dei sistemi per il reperimento dei necessari fondi.

L'articolo 8 stabilisce che la formazione del personale docente delle discipline artistiche e musicali nelle scuole di ogni ordine e grado, per le particolari motivazioni specialistiche delle discipline trattate, non possa avvenire che presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

Precedentemente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2007, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, i corsi di didattica della musica (attivi dal 1969 e presenti oggi in venticinque conservatori) fornivano un ampio ventaglio di competenze nel settore della diffusione musicale. Venuta meno in tempi recenti la richiesta costante di diplomati abilitati, si è reso necessario consentire il ripristino di un'offerta didattica maggiormente spendibile nel mercato del lavoro odierno. Poiché

tali corsi già esistono e i docenti sono già in ruolo, l'articolo per un verso non reca ulteriori oneri a carico dello Stato e per altro verso incrementa la funzionalità delle strutture e consente un ampliamento dell'offerta.

L'articolo 9 è volto a garantire l'uniformità delle procedure nei casi di selezione del nuovo personale docente per i corsi di base.

L'articolo 10 intende venire incontro alla grande richiesta di ingresso nei conservatori da parte dell'utenza di studenti particolarmente forniti di talento.

L'articolo 11 disciplina ipotesi di comando presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e prevede che il titolo finale dei corsi di perfezionamento debba essere rilasciato da una commissione congiunta, in quanto il docente di riferimento appartiene al Conservatorio di Santa Cecilia e la commissione dell'esame finale è composta in parte dall'Accademia e in parte dal Conservatorio.

L'articolo 12 intende evitare la chiusura dei prestigiosi e storici istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati), che colpirebbe in modo esiziale i territori di rispettiva competenza.

L'articolo 13 introduce una necessaria modifica, fortemente richiesta dall'utenza, tendente a superare le inaccettabili sperequazioni e distorsioni venutesi a creare per i continui ritardi e le ambiguità del processo riformatore.

L'articolo 14 prevede il rafforzamento della ricerca artistica e musicale presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Infatti, come è risultato con evidenza anche in occasione del Convegno internazionale dell'Association européenne des conservatoires, académies de musique et Musikhochschulen (AEM), tenutosi a Roma nel maggio 2012, l'Italia è tra i pochissimi paesi in Europa a non aver disciplinato l'attività di ricerca artistica e musicologica, a fronte di un'intensa, crescente e spontanea attività di livello internazionale realizzata nelle accademie e nei conservatori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori).*

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni di cui al comma 4.

## 2. Il CNSAC:

a) formula pareri e proposte diretti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui seguenti oggetti:

1) progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal medesimo Ministro;

2) schemi di decreti del medesimo Ministro con i quali sono definiti criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio nonché modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del Fondo di finanziamento ordinario e della sua quota di riparto per le istituzioni di cui al comma 4;

b) elegge al proprio interno tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

c) può formulare proposte ed essere sentito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui al comma 4;

d) presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni di cui al comma 4;

e) può rivolgere quesiti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui il Ministro risponde entro sessanta giorni.

3. Il CNSAC è costituito da dieci componenti eletti, su base nazionale, dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello presso le istituzioni di cui al comma 4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al proprio interno il presidente e due componenti, che costituiscono l'ufficio di presidenza.

4. I componenti del CNSAC sono così ripartiti:

a) quattro rappresentanti eletti dagli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti eletti dagli studenti delle accademie statali di belle arti;

c) un rappresentante eletto dagli studenti degli istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante eletto dagli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante eletto dagli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante eletto dagli studenti delle accademie di belle arti legalmente riconosciute.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati le modalità di elezione dei componenti e il funzionamento del CNSAC.

6. Per la partecipazione ai lavori del CNSAC non spettano ai suoi componenti compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi di spese.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 2.

*(Modifica dell'organizzazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«2. Il CNAM è composto da ventitré membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). Le elezioni si svolgono in una sola tornata elettorale e indipendentemente dai settori disciplinari di appartenenza. I componenti durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro componenti che costituiscono l'ufficio di presidenza. I componenti del CNAM sono così ripartiti:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle accademie statali di belle arti;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle accademie statali di belle arti;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia (ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori);

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all'articolo 1;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1;

n) tre rappresentanti degli studenti, designati dal CNSAC ».

#### ART. 3.

*(Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale).*

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

2. All'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale si provvede con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle disposizioni che regolano l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

#### ART. 4.

*(Graduatorie per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).*

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6,

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia svolto incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni accademici è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Per l'attuazione della riforma disposta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e per assicurare la pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per l'assunzione di personale docente con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo, è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia, mediante concorso riservato per



titoli, disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del 10 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.

ART. 5.

*(Graduatorie per l'attribuzione degli incarichi del personale amministrativo e tecnico presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).*

1. Il personale tecnico e amministrativo di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il biennio economico 2006-2007, in servizio con contratto a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla medesima data, abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni, è iscritto in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato. L'iscrizione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per i profili di assistente e di coadiutore, le graduatorie di cui al comma 1 sono formate distintamente presso ciascuna istituzione; per i restanti profili sono formate graduatorie nazionali.

3. Al fine di sostenere il processo di riforma derivante dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e assicurare la stabilità della gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di

assunzioni, previsto dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 6.

*(Politecnici delle arti).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di politecnici delle arti, esclusivamente mediante accorpamento, su base regionale o interregionale, delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, comprese nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta. Agli accorpamenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I politecnici delle arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i politecnici delle arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione organizzandosi in non più di cinque facoltà: arti visive, arte musicale, arte drammatica, arte coreutica, *design*.

3. Gli statuti dei politecnici delle arti prevedono i seguenti organi:

- a) rettore;
- b) senato accademico;
- c) consiglio di amministrazione;
- d) collegio dei revisori dei conti;
- e) nucleo di valutazione;
- f) direttore amministrativo.

4. Per l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3, tenuto conto delle specificità delle istituzioni di formazione artistica, musicale e

coreutica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni.

5. I titoli di studio rilasciati dai politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di corsi di studio di eguale durata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a istituire idonee classi di laurea o a stabilire l'equipollenza con classi di laurea dell'area umanistica e dell'area scientifica già esistenti.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### ART. 7.

##### *(Carriera dei docenti).*

1. A decorrere dall'anno 2014, per le carriere dei professori delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale si applicano i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.

2. L'equiparazione economica è effettuata gradualmente, entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del quinquennio, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adeguano le proprie strutture e rappresentanze conformandole a quelle previste per le università. Entro il 31 dicembre 2016, il comparto di contrattazione relativo alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per la docenza, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 8.

##### *(Formazione dei docenti).*

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente, delle discipline artistiche e musicali per le scuole di ogni ordine e grado.

2. I conservatori presso i quali sono attivi, con la presenza dei relativi docenti di ruolo, i cinque insegnamenti che compongono il corso di didattica della musica, possono, in assenza di corsi abilitanti, attivare autonomamente, senza nuovi o maggiori oneri, corsi non abilitanti per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle aree della didattica della musica e dello strumento.

#### ART. 9.

##### *(Corsi di formazione di base).*

1. Per l'attivazione dei corsi di base previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e di altri tipi di corso non previsti, i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) bandiscono procedure concorsuali per l'assunzione di docenti con contratto

di lavoro a tempo determinato, prevedendo nei bandi, oltre alla valutazione delle prove teoriche, pratiche e didattiche, la valutazione dei titoli di studio, di servizio e artistici.

ART. 10.

*(Talenti precoci).*

1. Gli studenti iscritti presso le scuole secondarie di primo grado o i licei ad indirizzo musicale, che manifestano eccezionale attitudine allo studio della musica, possono essere ammessi alla contemporanea frequenza dei corsi presso i conservatori di musica.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'istituzione scolastica presso la quale è iscritto lo studente segnala al conservatorio le particolari qualità musicali riscontrate nello studente e, qualora egli sia ammesso a frequentare i corsi presso il conservatorio medesimo, stipula con questo specifici accordi per la determinazione dei percorsi formativi musicali da svolgere presso il conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza.

ART. 11.

*(Accademia nazionale di Santa Cecilia).*

1. Per la valorizzazione delle specificità culturali presenti nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle attività di didattica specialistica, possono essere comandati presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento, fino a cinque docenti dei conservatori di musica, scelti fra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.

2. Il comando, di durata annuale e rinnovabile, è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su richiesta motivata dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, previo assenso dell'interessato. Il docente coman-

dato continua a percepire dal conservatorio di appartenenza il trattamento economico complessivo in godimento.

3. I posti divenuti vacanti per effetto dei comandi di cui al comma 1 sono resi indisponibili.

4. Il titolo finale conferito a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 è rilasciato congiuntamente dal Conservatorio di Santa Cecilia e dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

#### ART. 12.

*(Istituti superiori di studi musicali).*

1. A decorrere dall'anno 2014 e fino alla definizione dei provvedimenti di stanziazione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al finanziamento degli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) si provvede mediante un prelievo fiscale, con l'aliquota definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sull'attività di gioco e scommesse. L'importo del prelievo fiscale è versato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere riassegnato, secondo le quote definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai comuni nel cui territorio gli istituti hanno sede, con destinazione vincolata al finanziamento dei medesimi istituti.

#### ART. 13.

*(Modifica alla legge 24 dicembre 2012, n. 228).*

1. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i termini temporali di validità dell'equipollenza tra i diplomi finali

rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 secondo il previgente ordinamento e i diplomi accademici di secondo livello. L'equipollenza è subordinata al possesso congiunto del diploma finale e di un diploma di scuola secondaria superiore, ed è regolata da una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di cui ai commi 102 e 103 ».

2. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al primo periodo del comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante la tabella di corrispondenza di cui al secondo periodo del comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 14.

##### *(Ricerca artistica e musicale).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta tutti gli atti necessari affinché le istituzioni del sistema di alta formazione artistica e musicale possano effettuare l'attività di ricerca prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali e internazionali, e all'attivazione dei dottorati di ricerca.

€ 1,00



\*17PDL0006370\*